

PROVINCIA DI TREVISO

SETTORE Ambiente e Pianificazione Territ.le

Prot. N° 2017/0083757

Treviso, 04/10/2017

Pratica. N° 2017/351

Resp. Procedimento: **Alberto Tagliapietra (0422 656779)**

Resp. Istruttoria: **Federico Vescovo (0422656960)**

SPETT. GUIDOLIN GIUSEPPE - ECO.G. SRL
VIA PER SAN FLORIANO 29
31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)

inviato tramite P.E.C.
comune.castelfrancoveneto.tv@pec
veneto.it

Al Comune di CASTELFRANCO VENETO
Settore Tecnico - Ufficio Ambiente
Via F.M. Preti, 36
31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)

inviato tramite P.E.C.
daptv@pec.arpav.it

All' A.R.P.A.V.
Dipartimento Provinciale di Treviso
Via Santa Barbara, 5/A
31100 TREVISO (TV)

inviato tramite P.E.C.
daptv@pec.arpav.it

All' A.R.P.A.V.
Osservatorio Regionale Rifiuti
Via Santa Barbara, 5/A
31100 TREVISO (TV)

inviato tramite P.E.C.
ambiente@pec.regione.veneto.it

Al Dipartimento Ambiente della
REGIONE del VENETO
Settore Rifiuti e Bonifica siti inquinati
Calle Priuli - Cannaregio, 99
30121 VENEZIA (VE)

OGGETTO: Guidolin Giuseppe Eco.G. s.r.l. - Castelfranco V.to. Impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi. Modifica autorizzazione all'esercizio. D.Lgs. 152/06, L.R. 3/2000 - L.R. 33/85 - P.T.A./2009.

Si trasmette, in allegato, il decreto relativo all'oggetto.


Si informa, altresì, che avverso il citato decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni, decorrenti dal ricevimento della presente comunicazione.

Il Sig. Sindaco in indirizzo è invitato ad esporre all'albo copia del presente provvedimento.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
dott. SIMONE BUSONI

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.
La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.
Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.



1. D.D.P. n. 114/2010 del 11/03/2010, con cui sono stati rettificati alcuni errori materiali;

2. D.D.P. n. 203/2010 del 5/05/2010, con cui è stato recepito e autorizzato un nuovo "layout" impiantistico;

3. D.D.P. n. 170/2011 del 6/04/2011, con cui sono stati ridotti gli importi delle garanzie finanziarie a seguito della certificazione ai sensi della norma UNI-EN ISO 14.001:2004;

VISTA la nota del 22/02/2017, assunta al prot. n. 15791, con cui la ditta ha presentato richiesta di modifica dell'autorizzazione all'esercizio;

VISTI gli elaborati di progetto allegati alla richiesta di cui sopra;

VISTA la documentazione integrativa presentata dalla ditta con note del 23/05/2017, assunta al prot. n. 43654 del 24/05/2017, del 28/06/2017, assunta al prot. n. 55927 del 29/06/2017 e del 17/07/2017, assunta al prot. n. 61986 del 17/07/2017;

DATO ATTO che il progetto in parola non rientra nelle fattispecie elencate nell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 in quanto trattasi di modifica di un impianto esistente che non produce ripercussioni



negative sull'ambiente;

PRESO ATTO che la ditta ha già prestato le seguenti garanzie finanziarie presentate in conformità alle previsioni della D.G.R.V. n. 2528/1999:

a) polizza RC Inquinamento con validità fino al 17/02/2020

e massimale assicurato Euro 310.000,00

(trecentodiecimila/00);

b) fideiussione assicurativa, con validità fino al

31/07/2020 e termine per escutere fino al 31/01/2021, e di

importo pari a Euro 589.500,00 (cinquecentottantanovemila-

cinquecento/00);

ATTESO che ad oggi, secondo quanto previsto dalla D.G.R.V.

n. 2721/2014, la ditta è tenuta a presentare solamente una

fideiussione assicurativa o bancaria con importo

determinato, per lo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi,

nella misura di 200 Euro/t, con la riduzione a 20 Euro/t

per i rifiuti inerti di cui ai codici CER ricompresi al

punto 7 dell'Allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5/02/1998;

PRESO ATTO che nella sopracitata deliberazione di Giunta

Regionale è previsto che le garanzie finanziarie siano


ridotte del 40% nel caso di imprese certificate ISO 14.000;

VERIFICATO che la ditta risulta certificata UNI-EN ISO

14.001:2004;

RITENUTO di poter applicare la riduzione dell'importo delle

garanzie finanziarie come d'altronde già previsto con il



D.D.P. n. 170/2011, in accordo con le previsioni della

D.G.R.V. n. 2721/2014;

CONSIDERATO che nell'istanza di modifica in esame è inserito anche un progetto che prevede, per le acque meteoriche, la raccolta, il trattamento in continuo e lo scarico delle acque di dilavamento meteorico;


RITENUTO tale sistema conforme alle prescrizioni stabilite dall'art. 39 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque;

CONSIDERATO che per il recapito sul suolo, ai sensi del punto 2.1 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006, per le sostanze definite "Oli minerali ed idrocarburi di origine petrolifera persistenti" vige il divieto di scarico;

RITENUTO, pertanto di imporre la verifica dell'assenza di detti parametri, considerati affini alle sostanze potenzialmente presenti nello scarico della ditta, mediante le metodiche di cui alle norme UNI-EN-ISO 9377-2 + EPA 5021A + EPA 8260C;

VISTE le istruttorie condotte dagli uffici dell'Area Gestione dei Rifiuti del 30/06/2017, dell'Unità Operativa Tutela delle Acque del 17/07/2017 e dell'ufficio V.Inc.A. del 24/03/2017;

VISTO il parere favorevole del Comune di Castelfranco Veneto trasmesso con nota del 17/07/2017, assunta al prot. n. 62182 del 18/07/2017, con la prescrizione che la ditta



espliciti le procedure per le dovute autorizzazioni/comunicazioni presso l'Amministrazione comunale;

PRESO ATTO che la Commissione Tecnica Provinciale Ambiente nella seduta del 18/07/2017 ha esaminato il progetto esprimendo unanimemente parere favorevole allo stesso:

- facendo proprie le conclusioni delle istruttorie;
- recependo la richiesta di prescrizione del Comune;
- prescrivendo la produzione del nulla osta idraulico;
- imponendo che le lavorazioni svolte nell'ambito del progetto INNO-WEE debbano avvenire in condizioni di vento leggero o poco sostenuto e prescrivendo, per la verifica di tali condizioni, l'installazione di una centralina anemometrica, i cui dati devono essere debitamente registrati;

VISTA la nota del 25/07/2017, assunta al prot. n. 64352 del 25/07/2017, con cui la ditta ha trasmesso il nulla osta idraulico rilasciato dal Consorzio di Bonifica Piave in data 17/07/2017;


VISTI il D.Lgs. n. 152/2006 e la L.R. n. 3/2000;

VISTA la D.G.R.V. n. 2721/2014;

VISTA la L.R. n. 33/1985, PTA/2009;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza



dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria
condotta ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DECRETA


ART. 1 - Alla ditta Guidolin Giuseppe - Eco. G. s.r.l.
(C.F.01133260263), con sede legale in Castelfranco Veneto,
via San Floriano, 29, è approvato in linea tecnica il
progetto di modifica dell'impianto di recupero di rifiuti
descritto nella documentazione di progetto richiamata in
premessa, ubicato nel comune di Castelfranco Veneto in via
San Floriano, 29 e catastalmente individuato dal map.169
del fg.47.

Al fine della realizzazione delle opere previste nel sopra
menzionato progetto deve essere presentata al Comune di
Castelfranco Veneto Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
(CILA) riguardante la realizzazione della pavimentazione
per l'adeguamento al PTA dall'impianto e dell'argine di
mascheramento.

La realizzazione dell'Argine è vincolante per la successiva
messa in esercizio dell'impianto.

L'Adeguamento al PTA deve essere realizzato entro il
31/12/2018, o altro termine eventualmente indicato dalla
Regione del Veneto.

ART. 2 - Per poter porre in esercizio l'impianto secondo
le modifiche di cui all'Art. 1 la ditta deve
preventivamente presentare:




a) data di avvio effettivo dell'impianto;

b) dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato.

L'inizio dei lavori per la realizzazione delle modifiche di cui sopra e l'avvio dell'impianto modificato devono avvenire nei termini previsti dalla L.R. n. 3/2000, Art. 24, comma 4, ad eccezione dell'adeguamento al PTA, che ha come termine ultimo il 31/12/2018, salvo proroghe regionali.

ART. 3 - Entro 180 giorni dall'avvio dell'impianto modificato in conformità al presente provvedimento deve essere trasmesso il collaudo funzionale ai sensi dell'Art. 25, della L.R. n. 3/2000, in cui deve essere presente anche la verifica del rispetto dei limiti sul rumore, con l'effettuazione di apposita campagna di rilievo fonometrico, svolta in fase di lavorazione dell'impianto a pieno regime, per la valutazione dei valori di emissione e immissione sia assoluti che differenziali, nel rispetto della normativa vigente sul rumore. Le modalità esecutive della campagna di verifica fonometrica devono essere concordate con ARPAV - Dipartimento provinciale di Treviso.

La relazione sulle verifiche di cui sopra deve essere trasmessa a Provincia, Comune di Castelfranco Veneto e al Dipartimento provinciale ARPAV di Treviso.




La Provincia si riserva di modificare l'autorizzazione all'esercizio a seguito degli esiti del collaudo funzionale.

ART. 4 - Entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente provvedimento e comunque prima della comunicazione di avvio impianto di cui all'Art. 2, la ditta deve prestare la seguente nuova garanzia finanziaria: fideiussione assicurativa o bancaria con importo pari a Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) ridotto in forza della certificazione UNI EN-ISO 14.000 a Euro 90.000,00 (novantamila/00) a copertura dell'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti svolta.

La fideiussione e il fideiussore devono avere i requisiti previsti dall'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721/2014.

L'importo deve essere immediatamente escutibile da questa Amministrazione su semplice richiesta scritta. La fideiussione deve essere redatte in conformità al contratto tipo di cui all'Allegato B alla D.G.R.V. n. 2721/2014.

È facoltà della ditta mantenere la polizza fideiussoria attualmente in essere in quanto ha importo garantito superiore a quello richiesto dalla nuova normativa regionale, a condizione che, entro il termine sopra indicato, il contratto venga aggiornato al modello di cui all'Allegato B alla D.G.R.V. n. 2721/2014 ed il termine per l'escussione della polizza venga posticipato al 11/02/2022.



PROVINCIA DI TREVISO

L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di respingere le garanzie finanziarie considerate non conformi alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto.

ART. 5 - In caso di mancato rinnovo della certificazione ai sensi della norma ISO 14.000, la ditta deve darne tempestiva comunicazione alla scrivente Amministrazione ed adeguare di conseguenza le garanzie finanziarie già prestate secondo la norma regionale vigente entro 30 giorni dalla scadenza della certificazione stessa.

ART. 6 - Il D.D.P. n. 72/2010 del 11/02/2010 come già modificato dal D.D.P. n. 114/2010 del 11/03/2010, dal D.D.P. n. 203/2010 del 5/05/2010 e dal D.D.P. n. 170/2011 del 6/04/2011, con il quale è stato autorizzato all'esercizio l'impianto di recupero rifiuti in parola, è modificato come segue:

a) all'ALLEGATO I i rifiuti di cui ai codici CER 010412, 020401, 101103, 101314 e 191212 e relative prescrizioni sono cancellati;

b) dopo l'ART. 3 è aggiunto l'ART. 3-bis:

"ART. 3-bis - La ditta è altresì autorizzata a svolgere la messa in riserva (R13), funzionale alle operazioni di recupero, e l'attività di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi per la produzione di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto per la produzione di pannelli prefabbricati tipo ETICS (isolamento termico






esterno a cappotto per facciate di edifici), di pannelli prefabbricati per facciate ventilate e di pannelli radianti prefabbricati monolitici con incorporato, nello strato isolante, un sistema idronico da parete interna/soffitto, per riscaldamento/raffrescamento di ambienti nell'ambito del progetto europeo INNO WEE, mediante fasi meccanicamente e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, derivanti dalla lavorazione dei rifiuti afferenti alla TIPOLOGIA A, nel rispetto dei seguenti requisiti:

- a) assenza di amianto verificata sui rifiuti in ingresso all'impianto di recupero ai sensi della Legge 257/1992;
- b) eluato conforme a quanto previsto in all.3 del D.M. 05/02/1998;
- c) rispetto delle seguenti caratteristiche tecniche:

Parametro	Limite	Modalità di prova
Materiali litici di qualunque provenienza, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, refrattari, prodotti ceramici, malte idrauliche ed aeree, intonaci, scorie spente e loppe di fonderia di metalli ferrosi (caratterizzate secondo EI 13242)	>90% in massa	Separazione visiva sul trattenuto al setaccio 8mm (rif. UNI EC 13285:2004)
Vetro e scorie bituminose	≤5% in massa	
Conglomerati bituminosi	≤5% in massa	
Altri rifiuti minorati dei quali sia ammesso il recupero nel corpo stradale ai sensi della legislazione vigente	≤ 5% per ciascuna tipologia	
Materiali deperibili: carta, legno, fibre tessili, cellulosa, residui alimentari, sostanze organiche eccetto bitume; materiali plastici cavi: corrugati, tubi o parti di bottiglie in plastica, etc.	≤ 0.1% in massa	
Altri materiali (metalli, gesso, guaine, gomme, lana di roccia o di vetro, etc.)	≤ 0.4% in massa	

- d) rispetto dei seguenti Limiti di emissione, in $\mu\text{g}/\text{m}^3$,



secondo il metodo GEV-EMICODE®:

<i>Substance</i>	<i>Limite (EC2)</i>
TVOC after 3 days	≤ 3000
TVOC after 28 days	≤ 300
TSVOC after 28 days	≤ 100
formaldehyde after 3 days	≤ 50
acetaldehyde after 3 days	≤ 50
Sum of form- and acetaldehyde	≤ 0.05 ppm
Sum of C1A/C1B VOCs after 3 days	≤ 10
Any C1A/C1B VOC after 28 days	≤ 1


c) all'ART. 5, dopo il Punto 4 è aggiunto il punto 4bis:

"4bis) le lavorazioni per la produzione del materiale nell'ambito del progetto INNO-WEE possono essere effettuate a secco (quindi senza l'ausilio dei sistemi di abbattimento delle polveri a umido) con la raccomandazione, al fine di limitare la diffusione di polveri al di fuori dell'impianto, che tali lavorazioni avvengano in condizioni di vento leggero o poco sostenuto; tali condizioni devono essere verificate mediante una centralina anemometrica, i cui dati devono essere debitamente registrati;"

d) dalla data di presentazione del certificato di regolare esecuzione di cui all'ART. 8 del presente provvedimento, l'ART. 6 del D.D.P. n. 72/2010 è revocato.

ART. 7 - La ditta deve provvedere a trasmettere, entro 10 giorni dall'ottenimento dei risultati, le verifiche per la cessazione della qualifica di rifiuto del materiale prodotto nell'ambito del progetto INNO-WEE, relativamente al primo lotto di produzione.

ART. 8 - La ditta è altresì autorizzata preventivamente



alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di depurazione indicato in premessa.

L'avvio dell'impianto è subordinato alla presentazione alla Provincia del certificato di regolare esecuzione dell'opera, firmato dal Direttore dei lavori.


ART. 9 - La ditta è, inoltre, autorizzata allo scarico delle acque meteoriche provenienti dall'impianto di depurazione annesso allo stabilimento in premessa individuato, con recapito nel suolo mediante bacino di laminazione, con sfioro nel canale Quadro - Ramo 2, alle seguenti condizioni:

a) lo scarico deve essere conforme ai limiti previsti dalla Tabella 2, allegato C, alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;

b) limiti di accettabilità dello scarico non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006;

c) le analisi di controllo dei limiti di accettabilità sul refluo in uscita dall'impianto di depurazione devono essere effettuate da un professionista abilitato, con cadenza semestrale, per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, alluminio, ferro, piombo, rame, zinco e idrocarburi totali. Con cadenza annuale deve essere valutato il Saggio di tossicità acuta.

Per la determinazione del parametro "idrocarburi totali"



devono essere impiegate le metodiche di cui alle norme UNI-EN-ISO 9377-2 + EPA 5021A + EPA 8260C.

I referti d'analisi devono essere conservati presso la sede del titolare della presente autorizzazione, a disposizione dell'Autorità di controllo;

d) lo scarico deve essere sempre accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo a mezzo di apposito pozzetto con capacità di almeno 50 L e comunque idoneo a permettere il campionamento automatico nelle 3 ore.

ART. 10 - Gli impianti di trattamento delle acque reflue devono essere inoltre gestiti secondo le seguenti prescrizioni:

a) Il lavaggio del filtro e la sua sostituzione, nonché la pulizia e la manutenzione dell'impianto di depurazione a servizio del piazzale destinato all'attività di recupero rifiuti e della platea adibita allo sfangamento dei mezzi aziendali vanno effettuate regolarmente e a scarico inattivo. In particolare le vasche di decantazione e disoleazione devono essere mantenute in efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di fanghi e oli pregiudichi l'efficacia del processo di depurazione.

Il tutto deve essere registrato in un quaderno di manutenzione. Deve, inoltre, essere garantita la tenuta





idraulica delle vasche e devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volte a evitare spanti accidentali sul suolo e nel sottosuolo.


b) E' vietato immettere nella rete di raccolta e di scarico delle acque meteoriche derivanti dal dilavamento delle del piazzale, nonché nell'impianto di disoleazione reflui diversi da quelli previsti dall'autorizzazione.

c) Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento dell'impianto di depurazione deve essere comunicata a questa Amministrazione.

d) La platea adibita allo sfangamento dei mezzi aziendali, nel caso in cui lo scarico delle linee delle acque di processo venisse attivato, deve essere accuratamente pulita in modo da evitare che il dilavamento meteorico possa dar luogo a trascinarsi di sostanze indesiderate e/o inquinanti verso il ricettore dello scarico stesso.

e) il pozzetto scolmatore a servizio della platea adibita allo sfangamento dei mezzi aziendali deve essere correttamente azionato, in modo che le acque reflue industriali defluiscano secondo il percorso stabilito dal progetto del sistema di raccolta - accumulo - trattamento - riutilizzo dei reflui, per i quali non è previsto lo scarico.

f) Le aree scoperte non possono essere utilizzate per altre finalità se non quelle previste dalla documentazione




agli atti di questa Amministrazione con le modifiche prescritte agli articoli di cui sopra.

g) Gli eventuali scarti e i rifiuti generati dagli impianti di depurazione, qualora venissero depositati all'esterno, devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il dilavamento meteorico degli stessi rechi pregiudizi all'ambiente.

h) La ditta deve effettuare, con regolarità e assiduità, controlli allo stato di conservazione della pavimentazione delle aree di gestione dei rifiuti, alle strutture di contenimento, alle vasche, alle condotte e tubazioni al fine di individuare prontamente eventuali perdite e/o fuoriuscite ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere e arginare lo sversamento e l'eventuale inquinamento conseguente.

ART. 11 - Rimane valido quant'altro prescritto nel D.D.P. n. 72/2010 del 11/02/2010 come già modificato dal D.D.P. n. 114/2010 del 11/03/2010, dal D.D.P. n. 203/2010 del 5/05/2010 e dal D.D.P. n. 170/2011 del 6/04/2011, non in contrasto con il presente provvedimento.

ART. 12 - Le modifiche impiantistiche e/o strutturali, comprese le modifiche che comportino variazioni qualitative delle emissioni o dello scarico, fermi restando gli obblighi di legge, devono essere preventivamente comunicate a questa Amministrazione,



corredate degli eventuali elaborati tecnici, e, ove ne ricorrano gli estremi, preventivamente autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006.

ART. 13 - Nel caso di variazione del tecnico responsabile dell'impianto, la Ditta deve tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita nota di accettazione da parte dell'incaricato.

ART. 14 - La variazione del legale rappresentante della ditta o di altri amministratori muniti di rappresentanza deve essere tempestivamente comunicata a questa Amministrazione allegando un'autodichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi, disponibile sul sito internet della Provincia.

ART. 15 - Nell'eventualità in cui la ditta si venga a trovare in uno dei seguenti stati: a) fallimento; b) liquidazione; c) cessazione di attività; d) concordato preventivo, ha l'obbligo di fornirne immediata comunicazione a questa Amministrazione. Se la ditta si trova in fallimento e non è in atto l'esercizio provvisorio ai sensi della normativa fallimentare, il ritiro e trattamento di rifiuti deve intendersi sospeso.

ART. 16 - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri Enti, con particolare riferimento a quanto previsto nell'autorizzazione idraulica



allo scarico rilasciata dall'Ente gestore del corpo idrico
recettore.

ART. 17 - Il presente provvedimento va trasmesso alla
Ditta, alla Regione Veneto, all'A.R.P.A.V. di Treviso, al
Comune di Castelfranco Veneto, all'Osservatorio Regionale
sui Rifiuti dell'A.R.P.A.V. e va affisso all'albo della
Provincia ed a quello del Comune.

dott. Simone Busoni

